

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 278

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità»

(Parere ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 settembre 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

La direttiva 97/67/CE, trasposta nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:

- ha definito un quadro normativo armonizzato per il settore postale dell'Unione;
- ha indicato un processo decisionale per l'ulteriore apertura alla concorrenza.

I principi basilari della predetta direttiva possono così riassumersi:

- garanzia in tutta l'Unione di un servizio postale universale a tutti i soggetti comprendente, un determinato set di servizi, su tutto il territorio, a condizioni economiche accessibili, di qualità predeterminata;
- facoltà dello Stato di fissare i limiti massimi dei servizi riservati onde garantire il finanziamento del servizio universale entro gli ambiti indicati dalla direttiva (350 grammi e 5 volte la tariffa normale relativa ad un oggetto del primo porto della prima categoria o categoria più rapida);
- disciplina delle licenze individuali (per attività rientranti nel servizio universale, con esclusione di quelle riservate) e delle autorizzazioni generali per attività rientranti nel servizio postale, ma al di fuori del servizio universale;
- separazione delle organismi aventi funzioni regolatori da quelli con compiti operativi.

L'Italia ha provveduto, circa l'ultimo argomento, a distinguere nettamente le funzioni del regolamentatore da quelle attinenti all'organizzazione dell'operatore pubblico, alla gestione economico-finanziaria di quest'ultimo, alla definizione dei poteri dell'azionista, alla disciplina dei rapporti di lavoro: ciò è stato conseguito attraverso la deliberazione n. 110 del CIPE del 2 novembre 2000 (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2000), che è stata debitamente trasmessa alla Commissione europea.

In concreto tutti i poteri attinenti agli elementi anzidetti competono al Ministero dell'economia e delle finanze, azionista unico della società Poste Italiane,

che ha ovviamente competenza circa la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori della società.

L'Autorità di regolamentazione (Ministero delle comunicazioni) ha disciplinato il rilascio delle licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali mediante due regolamenti in data 4 febbraio 2000 e recanti i numeri 73 e 75: risultano al momento licenziatari n. 200 soggetti ed autorizzati n. 1106 soggetti.

La medesima Autorità ha verificato costantemente l'onere del servizio universale postale ridotto dai circa 2300 miliardi di lire del 1998 ai circa 900 miliardi di lire del 2001: l'onere ha quindi subito una positiva e notevole contrazione, ma è ancora di livello elevato, anzi il più elevato nell'ambito dei Paesi dell'Unione.

Né ha avuto successo (come d'altronde negli altri Paesi) il fondo di compensazione: tralasciando il primo anno di applicazione della disciplina attuata dal settembre-ottobre 2000, si significa che per il 2001 soltanto n.33 licenziatari hanno dichiarato un fatturato per attività comprese nel servizio universale per un totale di euro 9.737.219; tenuto conto che l'aliquota di contribuzione al fondo è stata fissata nel 3% (deliberazione 1° agosto 2002 - G.U. 8 agosto 2002, n.185), dovrebbero andare alla soc. Poste Italiane euro 292.116, cifra lontanissima dall'onere sopra enunciato per il servizio universale.

L'Autorità di regolamentazione, avvalendosi degli ispettorati territoriali e dei competenti organi delle forze dell'ordine, vigila e controlla l'attività degli operatori privati affinché non sia violata la riserva.

Altrettanto impegno è posto nell'accertamento che il fornitore del servizio universale rispetti tutti i suoi obblighi come enunciati dal citato decreto legislativo n.261/99, e dal contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (ex tesoro e programmazione economica), e la società Poste Italiane il giorno 10 settembre 2000 e pubblicato nella G.U. del 21 settembre 2000.

Tutti i dati e gli elementi di cui si è detto sono stati trasmessi alla Commissione europea.

Sul piano del contenzioso, si fa presente che la procedura d'infrazione avviata il 16 maggio 2000 dalla Commissione europea - Direzione concorrenza, si è conclusa con la decisione 21 dicembre 2000, attuata in Italia attraverso due circolari del 24 gennaio 2001, prot. DGRQS/208 (G.U. n.31 del 7 febbraio 2001) e del 18 maggio 2001, prot. DGRQS/1225 (G.U. n.122 del 28 maggio 2001): la Commissione ha riconosciuto il perfetto allineamento dell'ordinamento italiano ai dettami della richiamata decisione.

Una nuova procedura è stata intrapresa, su temi analoghi a quelli trattati dalla Direzione concorrenza, dalla Direzione mercato interno nell'aprile 2002: sono stati forniti tutti gli elementi e le notizie utili sia per iscritto che in un incontro informale con i rappresentanti della predetta Direzione; la procedura è stata archiviata dalla Commissione europea il 17 dicembre 2002.

La direttiva 2002/39/CE prevede la prosecuzione del processo di graduale e controllata apertura alla concorrenza dei mercati postali, fermo restando, peraltro, il caposaldo di tutta la costruzione, e cioè la garanzia dell'espletamento in tutta la Comunità del servizio postale universale per la promozione della coesione sociale delle collettività nazionali: è evidente, infatti, che l'attività degli operatori privati si svilupperà nelle zone redditizie, mentre è indispensabile assicurare il servizio universale anche nelle zone rurali e montane economicamente depresse nonché nelle isole minori.

Si tratta, dunque, di contemperare e di garantire il soddisfacimento di diverse esigenze quali:

- l'espletamento del servizio universale;
- l'equilibrio gestionale del fornitore del servizio universale;
- l'apertura del mercato ad altri operatori;
- la ristrutturazione del fornitore del servizio universale in vista della completa attuazione della concorrenza;
- la tutela dell'occupazione;
- l'adattamento del sistema normativo ad un ambiente sempre più aperto.

Le predette finalità sono state tenute sufficientemente presenti dalla direttiva 2002/39/CE e sono alla base della presente proposta di provvedimento che è stata elaborata seguendo l'articolato del decreto legislativo n.261/99 modificandolo o integrandolo, con l'intento di realizzare un testo normativo organico ed esaustivo.

Si sottolinea che, nell'attesa dell'approvazione della legge comunitaria 2002 e al fine dell'applicazione a partire dal 1° gennaio 2003 delle norme *self executing* della direttiva medesima, si è provveduto ad adottare due deliberazioni:

- deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, n.DGRQS/2914, recante "Istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2002, n.304;

- deliberazione del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre 2002, n.DGRQS/2915, recante "Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2002, n.304;

Il testo dello schema di decreto legislativo è stato redatto in conformità dei criteri direttivi di delega di cui all'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n.14 (legge comunitaria 2002).

L'articolo 1 sancisce l'obbligo per l'Autorità di regolamentazione del settore postale di tutelare adeguatamente la riserva nell'intento di garantire risorse per l'espletamento del servizio universale.

L'articolo 2 specifica che il servizio universale deve essere espletato tenendo specifico conto della situazione delle isole minori e delle zone rurali e montane.

L'articolo 3, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva, è volto ad assicurare la concorrenza tra fornitore del servizio universale ed altri operatori per ciò che attiene all'espletamento dei servizi non riservati: è stabilito che l'eventuale attivo dell'area riservata, desumibile dalla prevista ed obbligatoria separazione contabile, possa essere utilizzato, nei dimostrati limiti di necessità, per l'espletamento del servizio universale, previa autorizzazione dell'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale debitamente notificata alla Commissione europea.

L'articolo 4, poi, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva, detta i nuovi limiti per i servizi riservati nelle misure seguenti:

- 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e 50 grammi dal 1° gennaio 2006;
- il limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa base della posta prioritaria dal 1° gennaio 2003 e a due volte e mezzo dal 1° gennaio 2006 (rispettivamente euro 1,86 ed euro 1,55).

Il pieno completamento del mercato postale interno è previsto dalla direttiva per il 1° gennaio 2009, a condizione, peraltro, che tale misura sia confermata dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base di apposita relazione della Commissione da presentare entro il 31 dicembre 2006: ove le condizioni non dovessero essere favorevoli, potrà essere stabilita un'ulteriore fase intermedia.

L'articolo 5 sposta dal 30 giugno al 30 settembre di ciascun anno il termine per il versamento di quanto dovuto al fondo di compensazione in quanto gli adempimenti connessi alla separazione contabile obbligatoria per la società Poste

Italiane ed alla fissazione dell'aliquota a carico degli operatori privati non consente il rispetto dell'accennato termine del 30 giugno.

L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, persegue l'intento di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione nei comportamenti del fornitore del servizio universale nei riguardi dei clienti in genere e, in particolare, di clienti speciali quali gli utenti svolgenti attività commerciali, gli utenti all'ingrosso ed i consolidatori (operatori che preparano la corrispondenza di soggetti diversi da affidare poi al servizio postale): è previsto, allo scopo, che i prezzi e le tariffe speciali siano opportunamente pubblicizzate ed applicate secondo i criteri sopradetti.

L'articolo 7, in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 1 della direttiva, fa obbligo a tutti gli operatori, e quindi non solo al fornitore del servizio universale, di adottare procedure adeguate per la soluzione dei reclami presentati dagli utenti, prevedendo i casi in cui debba essere attivato un sistema di rimborso e/o di compensazione.

Si è ritenuto di limitare la disposizione all'espletamento delle attività rientranti nel servizio universale, lasciando i casi al di fuori alla comune disciplina civilistica.

L'articolo 8 provvede ad indicare in euro le sanzioni espresse in lire italiane dall'articolo 21 del ripetuto decreto legislativo n.261/1999.

L'articolo 9 provvede ad adeguare automaticamente ai nuovi limiti, di cui all'articolo 4, le licenze individuali rilasciate dall'Autorità di regolamentazione del settore postale in base alla precedente disciplina.

Considerato che la direttiva 2002/39/CE prevede che gli Stati membri si conformino alle disposizioni in essa contenute entro il 31 dicembre 2002 l'articolo 10 fissa al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

RELAZIONE TECNICA

Non è previsto alcun onere per il bilancio dello Stato, in quanto le ripercussioni della nuova direttiva e dello schema di decreto legislativo di recepimento sono già previste dal piano d'impresa 2003-2005.

Il provvedimento non comporta alcuna modifica dell'organizzazione amministrativa attualmente predisposta.

Sotto il profilo delle relazioni internazionali, il provvedimento è perfettamente allineato alla ~~Costituzione~~ italiana, al Trattato U.E. e, in particolare, alla direttiva 2002/39/CE.

Schema di decreto legislativo: attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L176 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla predetta direttiva 97/67/CE;

Visto l'articolo 19 della legge 3 febbraio 2002, n. 14 (legge comunitaria 2002), che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 17 aprile 2000, recante conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane s.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione del ~~Ministro~~ delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n.DGRQS/2914, recante "Istruzioni in ordine alla direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2002;

Vista, inoltre, la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in data 18 dicembre 2002, n.DGRQS/2915, con la quale si definisce l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.304 del 30 dicembre 2002;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo”;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Tutela della riserva

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è così sostituita:

“b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;”.

Art. 2

Servizio universale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, dopo le parole “tutti i punti del territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti:

“, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,”.

Art. 3

Trasferimento di sovvenzioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è inserito il seguente comma 5 bis:

"5 bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea."

Art. 4

Servizi riservati

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è sostituito dal seguente:

"1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:

- a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;
- b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso."

Art. 5

Termine per i versamenti

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole "entro il 30 giugno" sono sostituite da "entro il 30 settembre".

Art. 6

Condizioni economiche

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:

- a. ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;
- b. a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

- c. ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;
- d. a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.”.

Art. 7 Reclami

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, è inserito il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.”.

Art. 8 Sanzioni

- 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto Legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire dieci milioni a lire cento milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque”.
- 2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire dieci milioni a lire cento milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque”.
- 3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue”.
- 4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro”.
- 5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, le parole “da lire tre milioni a lire trenta milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre”.
- 6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1991, n.261, le parole “da lire un milione a lire dieci milioni” sono sostituite dalle seguenti “da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro”.

Art. 9
Norme transitorie

1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorità di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, come sostituito per effetto dall'articolo 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a